

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Aprile 2012**

**Enti locali.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 aprile 2012, n. 269 – Pres. Leotta, Est. Gatto Costantino**

*In linea di principio, l'amministrazione non è obbligata ad esaminare istanze provenienti da privati avverso atti già adottati ed esecutivi, qualora esse abbiano ad oggetto richieste di riesame per ragioni di merito amministrativo. Tuttavia tale principio necessita di un adeguato coordinamento con il peculiare regime giuridico e con lo scopo della pubblicazione all'Albo Pretorio di una deliberazione comunale.*

*La pubblicazione di una deliberazione all'Albo Pretorio è finalizzata a rendere nota al pubblico l'avvenuta decisione dell'organo collegiale di governo dell'Ente (Consiglio o Giunta), per formare una presunzione di conoscenza in capo a soggetti che non sono direttamente presi in considerazione dall'atto e consentire loro di formulare opposizioni all'atto prima che esso venga portato in esecuzione ovvero quando ancora non si è consolidato l'assetto di interessi che la delibera prefigura.*

*Secondo un principio generale di buona amministrazione, dalla ricezione al protocollo dell'Ente locale di istanze oppure reclami o anche opposizioni ed osservazioni alla delibera nei termini di pubblicazione, l'organo deliberante ha l'obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, con ogni statuizione consequenziale, anche quando le stesse abbiano ad oggetto questioni di merito.*

*Nei casi in cui l'opposizione alla delibera si sostanzia in una ragione di opportunità e merito amministrativo, l'esame del contenuto dell'atto da parte del Comune avrà ampiezza e natura latamente discrezionale, con conseguente insindacabilità delle connesse pretese, quanto alla loro eventuale fondatezza, trattandosi in effetti di una proposta collaborativa, che l'Ente è libero di apprezzare nella sua discrezionalità, purché si pronunci al riguardo con atto espresso.*

[Link al testo sentenza](#)

**Forze armate. Carabinieri.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 aprile 2012, n. 292 – Pres. Leotta, Est. Mameli**

*Nel caso in cui la partecipazione procedimentale del militare, invitato dall'amministrazione a rappresentare, in sede di trasferimento per incompatibilità ambientale, particolari esigenze di natura personale ovvero a segnalare eventuali richieste in merito alla possibile sede di nuova assegnazione, non sia stata improntata alla leale collaborazione, questi non può poi dolersi della violazione del principio di proporzionalità in relazione alle proprie esigenze personali, non avendo fornito all'amministrazione elementi utili ad un contemperamento tra le opposte esigenze.*

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Ottemperanza.**

**T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 24 aprile 2012, n. 1947 – Pres. Nappi, Est. Sinatra**

*È ammissibile il ricorso per ottemperanza in relazione all'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario a conclusione dello speciale procedimento camerale disciplinato, per la liquidazione delle competenze professionali dovuta agli Avvocati dai loro clienti, dagli articoli 28 e 29 l. n. 794 del 1942.*

[Link al testo sentenza](#)

Ha osservato il Collegio, con particolare riguardo all'ordinanza prevista dall'art. 29 l.n. 794/1942, che essa non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo: quindi, da un lato, assume carattere di definitività, e, dall'altro, può essere messa in atto mediante l'esecuzione forzata prevista dal libro terzo del c.p.c., alternativa al giudizio di ottemperanza ove il debitore sia la P.A.. Inoltre, alla luce del codice del processo amministrativo, sarebbe inattuale escludere siffatto provvedimento dal novero di quelli ottemperabili *ex art. 112 c.p.a.* per il fatto di non avere natura oggettivamente giurisdizionale, in quanto: a) l'azionabilità mediante giudizio di ottemperanza per provvedimenti non giurisdizionali (né oggettivamente, né soggettivamente) è testualmente prevista dalla lettera e) del citato co. I, che riguarda i lodi arbitrali inoppugnabili; b) si ritiene oramai eseguibile mediante giudizio di ottemperanza anche il decreto del Presidente della Repubblica che definisce il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi, inviti. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 3143 - Pres. Bianchi, Est. Soricelli**

*E' illegittimo il bando di una gara di appalto per la fornitura di energia elettrica con il quale si chieda, quale requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, che il concorrente abbia fornito energia ad un numero di punti di prelievo pari a quasi il triplo di quelli cui si riferisce la gara, ed un volume di energia venduta pari a sette volte quello oggetto di gara. Si tratta invero di requisiti lesivi del principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità; d'altro canto, la circostanza che un operatore abbia un grande volume di attività non ne garantisce l'affidabilità, ma piuttosto la forza ed il radicamento sul mercato.*

[Link al testo sentenza](#)

**Contributi e agevolazioni. Aiuti di Stato. Procedimento amministrativo.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 12 aprile 2012, n. 3329 - Pres. Filippi, Est. Dongiovanni**

*Nelle procedure volte a conseguire aiuti di stato è illegittima la non ammissione per mancata produzione del documento di identità da parte dell'istante, in quanto l'Amministrazione aveva l'obbligo, facendo rilevare la predetta carenza, di chiedere la regolarizzazione della richiesta; non vertendosi al cospetto di un procedimento di gara disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, non si pone l'esigenza di garantire la par condicio tra i partecipanti, dovendo invece prevalere la regola del c.d. soccorso istruttorio, evincibile dall'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990.*

[Link al testo sentenza](#)

**Trasporti. Ferrovie, tranvie, filovie.  
Atto amministrativo. Efficacia.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 13 aprile 2012, n. 3390 - Pres. Daniele, Est. Perna**

*Ai sensi dell'art. 17, co. 1, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 il canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, in via transitoria, sulla base dei criteri dettati dai dd.mm. del 21 e 22 marzo 2000, con conseguente applicazione del c.d. sconto "K2" (in funzione compensativa dei maggiori oneri di condotta dovuti alla mancanza, nella rete ferroviaria, delle condizioni tecniche per la guida dei convogli ad "agente unico").*

*In ossequio ai principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici va esclusa l'ammissibilità di atti amministrativi retroattivi, atteso che la legge non dispone che per l'avvenire, e, dunque, a maggior ragione, i provvedimenti, che alla legge sono soggetti, non possono avere effetto retroattivo.*

*Un provvedimento amministrativo può avere eccezionalmente effetti retroattivi, purchè siano garantite le posizioni soggettive dei terzi, solamente al ricorrere di determinate condizioni, come l'espressa previsione di una legge extrapenale, la necessità dell'adozione dell'atto per annullamento di una precedente statuizione, la sua doverosità in ottemperanza a pronunce amministrative o giurisdizionali, od ancora il vantaggio per l'interessato.*

[Link al testo sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedura di scelta del contraente. Prezzo più basso.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 24 aprile 2012, n. 3663 - Pres. Riggio, Est. Lundini**

*Ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. c), del codice dei contratti pubblici il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è possibile allorchè ricorra il requisito dell'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, incompatibile con la celebrazione di una procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione del bando di gara. Deve, dunque, ritenersi legittima la decisione di una A.S.L. di utilizzare tale metodo di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera per un breve periodo, nelle more della decisione del giudice amministrativo su di una controversia concernente il medesimo servizio.*

*La scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto, tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso, costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, ed impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica od arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento dei fatti.*

*La scelta del criterio del prezzo più basso risulta adeguata allorchè la stazione appaltante richieda un target qualitativo prestabilito che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti.*

[Link al testo sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Contratti esclusi.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II, 30 aprile 2012, n. 3891 - Pres. Tosti, Est. Toschei**

*L'housing sociale nasce come tentativo di ampliare, qualificandola, l'offerta degli alloggi in affitto, ed anche in vendita, mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato. L'housing sociale, di cui si è occupato l'art. 11, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, consiste, dunque, in un programma (urbanistico-edilizio) attraverso il quale si progetta di realizzare un insieme di alloggi e servizi, di eseguire azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo.*

*Tale strumento si traduce in una concessione-contratto caratterizzata dalla stipula di contratti di natura mista, e per certi versi atipica (seppure nel rispetto del dettato dell'art. 1322 c.c.), nell'ambito della quale all'aggiudicatario, oltre alla concessione del diritto di superficie, viene commissionata la realizzazione di alloggi e di opere di urbanizzazione primaria, secondo lo schema del contratto di appalto di opere pubbliche, nonché viene concesso di gestire le opere realizzate fino alla scadenza della durata del diritto di superficie; in tale operazione che vede osmoticamente emergere profili pubblicistici ed altri più strettamente negoziali si scorgono anche i caratteri della vendita di cosa futura, nei limiti di ammissibilità consentiti per la realizzazione di interessi pubblici.*

*Deve conseguentemente ritenersi che a tale procedura siano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 27 del codice dei contratti pubblici ed i principi da essa richiamati.*

[Link al testo sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente.**

**T.A.R. Liguria, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 565 - Pres. Di Sciascio, Est. Ponte**

*Indiscutibile appare la ormai consolidata interpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico che include gli accordi quadro. Secondo la Corte di Giustizia UE, un accordo quadro deve essere considerato "appalto pubblico" ai sensi delle vigenti direttive, nei limiti in cui conferisce unità ai vari appalti specifici da esso regolati; tale interpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico, che include gli accordi quadro, si impone per evitare che gli operatori eludano gli obblighi fissati dalle direttive in materia di appalti pubblici. Essa è sancita in specie, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dalle disposizioni della direttiva 2004/18; gli artt. 1, n. 5, e 32 di tale direttiva contengono disposizioni specifiche riguardanti gli accordi quadro che sono basate sul principio che questi ultimi rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.*

*I principi del Trattato sull'obbligo dell'evidenza pubblica, non rispettati dal convenzionamento diretto in contestazione, trovano applicazione anche più in generale in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare (come nella specie) un contraente per l'attribuzione di un'utilitas di rilievo economico (tanto da essere monetizzabile, come confermato nella specie attraverso le varie metodologie di calcolo di rimborsi spese dirette ed indirette) comunque contendibile fra più operatori del mercato. (1)*

[Link al testo sentenza](#)

(1) Si trattava di una fattispecie in tema di servizio di trasporto sanitario anche di emergenza, in cui l'ASL intimata aveva manifestato l'intenzione di avvalersi del convenzionamento di cui all'accordo quadro regionale, adottato ai sensi dell'art. 75 *ter* l.r. n. 41\2006.

Sul versante della verifica dell'onerosità dell'accordo, il Tribunale ha rilevato come il complesso meccanismo di rimborsi spese renda in primo luogo il contratto alla stregua (non certo di un rapporto a titolo gratuito svolto da soggetti volontari ma piuttosto) di un vero e proprio rapporto a titolo oneroso, in cui alla prestazione fornita all'amministrazione aggiudicatrice da vari soggetti dotati di complessa organizzazione consegue il versamento di un quantum in termini di controprestazione. In proposito, a tacer d'altro, al mero rimborso della spesa diretta derivante dalla singola prestazione si accompagna, in aggiunta, un ulteriore quantum attribuito a titolo di rimborso per tutta una serie generalizzata di spese indirette, per oneri vari connessi, a titolo esemplificativo all'utilizzo di personale (retribuzione, versamenti previdenziali), cancelleria, ammortamenti vari, consulenze fiscali e del lavoro (l'elenco completo nella scheda di rendiconto gestionale allegata alla delibera regionale è estremamente indicativo al riguardo).

### **Enti Locali. Regolamenti comunali.**

**T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 - Pres. Calderoni, Est. Tenca**

*La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un'attività essenzialmente libera, e l'amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti. La scelta del miglior sistema di organizzazione dell'attività economica di cui si discorre rientra nel libero apprezzamento delle imprese – inerendo espressamente alla strategia aziendale – sul quale l'autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata opzione (la consegna per posta) soltanto perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini. Per entrambi i casi (ma la problematica è più estesa e coinvolge anche la pubblicità telefonica e on-line), l'ordinamento appresta strumenti di protezione, dei quali si fa carico l'Autorità garante della privacy con l'emanazione di provvedimenti di carattere generale, diretti ad intere categorie di imprese.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Urbanistica. Perequazione urbanistica.**

**T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 1123 - Pres. Leo, Est. Di Mario**

*La possibilità di assegnare un indice virtuale solo ad aree che partecipano della trasformazione urbanistica trova la sua ragione nel fatto che sarebbe del tutto illogico assegnare una rendita urbana, qual è quella dei fondi che producono tale volumetria (c.d. fondi sorgente), ad aree che non possono, per caratteri propri, partecipare al mercato edilizio.*

*E' proprio il legame creato dall'obbligo di piano attuativo che, da un lato garantisce ai proprietari di aree assoggettate a standard che l'effetto ablativo delle loro proprietà coincida con l'effetto acquisitivo dei vantaggi della cessione dell'edificabilità, e dall'altro impone ai proprietari che potranno giovare dell'edificabilità delle loro aree di partecipare agli oneri connessi alla trasformazione edificatoria del territorio, garantendo così la realizzazione di effetti perequativi. Si tratta di un meccanismo proprio dei sistemi di c.d. perequazione limitata che si ispirano al modello del comparto edificatorio, al quale la disciplina del piano attuativo in questione attinge a piene*

*mani, prevedendo che il piano possa essere approvato con la maggioranza dei due terzi e sia necessaria la partecipazione del Comune. (1)*

[Link al testo sentenza](#)

(1) Nel caso di specie, osserva il Tribunale che il piano attuativo in questione sembra allontanarsi da uno dei caratteri necessari della perequazione parziale o limitata che si attua mediante il comparto edificatorio, e più in generale della pianificazione attuativa, che è la necessità che gli oneri imposti ai proprietari siano funzionali alla soddisfazione delle esigenze del comparto (o, all'opposto, che non esorbitino le necessità del comparto). È questa funzionalizzazione infatti che giustifica non solo l'attribuzione di un indice unico ad aree che pur avendo caratteristiche diverse sono tutte necessarie alla realizzazione di un programma di trasformazione urbanistica unitario, ma anche il superamento della distinzione degli usi del territorio e della stessa zonizzazione e spiega la delimitazione del comparto. In mancanza di questo vincolo teleologico la perequazione può attuarsi solo con l'attribuzione di indici diversi a seconda delle caratteristiche delle aree, di un'adeguata classificazione dei suoli e scompare la necessità di un'attuazione contestuale delle misure mediante piano attuativo. Nel caso in questione, si aggiunge, non sussiste alcun legame tra le aree che rientrano nel piano attuativo, in quanto dal progetto comunale che si desume dagli atti è difficile ritenere che l'acquisizione delle aree verdi sia funzionale alla realizzazione di servizi a favore delle aree a vocazione industriale, qual è quella del ricorrente, quanto piuttosto a fornire servizi ai cittadini delle aree residenziali esterne alla zona ed al piano attuativo.

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Operatori economici.**

**T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 aprile 2012 n. 452 - Pres. Balucani, Est. Pescatore**

*Se tendenzialmente è esclusa l'ammissibilità di una partecipazione alle gare d'appalto di soggetti rivestenti la qualità di associazioni non riconosciute - con ciò intendendosi privilegiare la scelta di soggetti connotati da un sicuro regime di imputazione degli effetti del contratto e di responsabilità personale e patrimoniale (di qui la necessità che tale soggetto sia almeno fornito di personalità giuridica) - nondimeno viene ammessa la presenza di un'associazione non riconosciuta all'interno di un R.T.I., in quanto in questo caso le suddette esigenze sono comunque soddisfatte, essendo partecipante alla gara il raggruppamento e non l'associazione (1).*

[Link al testo sentenza](#)

Richiama il precedente T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 maggio 2009, n. 5196.

### **Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire. Commercio e artigianato. Autorizzazione di commercio.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 5 aprile 2012, n. 674 – Pres. Morea, Est. Giansante**

*Nella Regione Puglia, per effetto della l.r. Puglia 1° agosto 2003 n. 11, si deve ritenere che l'adeguamento del piano commerciale comunale costituisca necessariamente un antecedente logico giuridico indefettibile, sia rispetto al rilascio della relativa autorizzazione commerciale (ed alla relativa Conferenza di Servizi), sia rispetto al rilascio del permesso edilizio necessario per la modificazione della destinazione d'uso dell'immobile (che, ai sensi dell'art. 14, co. 2 l.r.cit., deve essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale).*



[Link alla sentenza](#)

Sulla problematica, vd. Cons. St., sez. V, 7 settembre 2009, n. 5235, citata anche dalla sentenza massimata.

### **Agricoltura e foreste. Contributi e agevolazioni.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 5 aprile 2012, n. 677 – Pres. Morea, Est. Petrucciani**

*Ai fini del riconoscimento delle provvidenze per eventi atmosferici eccezionali previste dall'art. 5 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole) deve aversi riferimento all'intera coltura agricola praticata dall'azienda (nel caso di specie, uva da tavola) e non ad eventuali sottotipologie (nel caso di specie, uva da tavola della varietà "Italia"); è pertanto con riferimento all'intera coltura che deve essere verificata la sussistenza del requisito percentuale di danneggiamento previsto per il riconoscimento della misura.*

[Link alla sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

### **Processo amministrativo. Contenzioso appalti.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18 aprile 2012, n. 741 – Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*Nelle azioni risarcitorie relative alla materia dei contratti della pubblica amministrazione, deve trovare applicazione Corte Giust. CE, Sez. III, 30 settembre 2010, n. 314 che ha ritenuto superfluo l'accertamento, ai fini della responsabilità dell'amministrazione da provvedimento illegittimo, dell'elemento soggettivo della colpa.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901244/Provvedimenti/201200741\\_01.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2009/200901244/Provvedimenti/201200741_01.XML)

Corte giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010 in causa n. 314/09 ha rilevato come “la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 89/665/Cee, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, ... (debba) essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata”.

Nello stesso senso della sentenza massimata, si veda, altresì, Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193.

### **Straniero. Permesso di soggiorno.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 19 aprile 2012 n. 752 – Pres. Morea, Est. Adamo**

*Ove l'amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull'esistenza di una segnalazione a carico dello straniero al SIS della Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, essa deve rendere noti, sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l'abbia determinata, in modo che l'interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa; sicché in definitiva la semplice verifica dell'esistenza della segnalazione viene ad assumere, alle condizioni sopra indicate, valenza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2012/201200271/Provvedimenti/201200752\\_20.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Bari/Sezione%203/2012/201200271/Provvedimenti/201200752_20.XML)

|  |
|--|
| Nello stesso senso della sentenza massimata, si vedano, da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. II, 29 giugno 2011, n. 1123; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1849. |
|--|

**Referendum regionale. Giurisdizione. Giurisdizione giudice ordinario.**

**T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile 2012, n. 411 - Pres. Scano, Est. Maggio**

*Nell'ambito del procedimento referendario sono configurabili solamente posizioni di diritto soggettivo pubblico, tanto in capo ai promotori del referendum (tendente all'abrogazione di disposizioni normative regionali), quanto in capo ai soggetti che si oppongono per qualsiasi ragione (sostanziale, procedurale, politica) all'ammissibilità del quesito referendario, i quali, indipendentemente dal petitum introdotto in giudizio, propongono nella sostanza una domanda di accertamento negativo la cui causa petendi si traduce nella negazione di una o più delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dal comitato promotore del referendum, così che l'interesse materiale di chi si oppone al referendum ha natura e contenuto omogeneo a quello dei promotori, ma è speculare nella direzione.*

*Di conseguenza, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti che indicano la procedura referendaria, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario.*

[Link al testo sentenza](#)

|  |
|--|
| Cfr. in argomento Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5559. |
|--|

**Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire.**

**T.R.G.A. Trento, 4 aprile 2012, n. 102 – Pres. Pozzi, Est. Tomaselli**

*La previsione dell'art. 97, 1° comma lett. g) della l.p. Trento 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio) che esclude la necessità di munirsi della concessione edilizia o di utilizzare lo strumento della d.i.a. per installare << pannelli solari o fotovoltaici e ... relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione >> deve essere riferita, ai sensi dell'art. 31 del relativo regolamento di attuazione, solo a pannelli da collocarsi in modalità complanare alle preesistenti falde del tetto, ovvero a terra su*



*strutture di supporto prive di rilevanza edilizia e non a pannelli installati utilizzando ulteriori falde inclinate che creano nel sottotetto un nuovo volume edilizio astrattamente idoneo, a dispetto della dichiarata inaccessibilità, ad una possibile fruizione permanente come estensione dell'abitazione sottostante.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100006/Provvedimenti/201200102\\_01.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100006/Provvedimenti/201200102_01.XML)

Non risultano precedenti in termini.

#### **Processo amministrativo. Controinteressato.**

**T.R.G.A. Trento, 4 aprile 2012, n. 104 – Pres. Pozzi, Est. Chiettini**

*Anche ai sensi dell'art. 41, 2° co., c.p.a., il soggetto che abbia denunciato alla pubblica amministrazione il comportamento tenuto da terzi ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio (nel caso, di specie, il superamento dei limiti normativi in materia di immissioni rumorose) non è da considerarsi controinteressato nel giudizio proposto avverso il provvedimento sanzionatorio.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100257/Provvedimenti/201200104\\_01.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100257/Provvedimenti/201200104_01.XML)

Nello stesso senso, si veda Cons. St., sez. VI, 26 settembre 2011, n. 5361 (che ha escluso che il consumatore che abbia promosso la denuncia da cui è scaturito il procedimento sanzionatorio possa assumere la qualità di parte necessaria nel giudizio promosso avverso il provvedimento sanzionatorio, riconoscendo allo stesso la semplice facoltà di intervenire volontariamente nel procedimento), oltre alla decisioni citate dalla sentenza massimata (Cons. St., sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7417 e 6 giugno 2011, n. 3380; C.G.A., 13 settembre 2011, n. 552).

#### **Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire.**

**T.R.G.A. Trento, 4 aprile 2012, n. 105 – Pres. Pozzi, Est. Chiettini**

*I percorsi ciclopedonali sono considerati strada ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. f-bis del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); ai sensi dell'art. 4, co. 7 l.p. Trento, 11 giugno 2010, n. 12 (sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale), non è previsto il rispetto, per le nuove costruzioni, di distanze minime dai percorsi ciclabili e ciclopedonali, salvo il caso di percorso facente parte di strade aperte anche alla circolazione dei veicoli.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100048/Provvedimenti/201200105\\_01.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100048/Provvedimenti/201200105_01.XML)

Sulla differenza tra piste ciclabili (che non possono essere aperte, neppure parzialmente, al transito di veicoli a motore) e i percorsi o itinerari ciclopedonali (che costituiscono una particolare categoria di strade, destinate all'uso promiscuo a prevalenza di velocipedi e pedoni), si vedano Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1236 e TRGA Trento, 26 gennaio 2011, n. 12; per la necessità di riportare anche la realizzazione degli itinerari ciclopedonali al rito speciale in materia di opere pubbliche previsto dalle leggi processuali, si veda T.A.R. Milano, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 5734.

## **Pubblico impiego. Procedimento disciplinare.**

**T.R.G.A. Trento, 6 aprile 2012, n. 114 – Pres., Est. Pozzi**

*Non può essere considerato comportamento disciplinarmente rilevante (nella fattispecie, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, riguardante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria), il comportamento del pubblico dipendente che si sia rifiutato di sottoscrivere la notifica a mani proprie di un provvedimento (nella fattispecie, il rigetto di un precedente ricorso amministrativo proposto dallo stesso soggetto) attinente esclusivamente alla personale tutela della propria posizione di lavoratore subordinato e non connesso all'adempimento di doveri d'ufficio.*

[http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100151/Provvedimenti/201200114\\_01.XML](http://intranet.ga/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2011/201100151/Provvedimenti/201200114_01.XML)

Nello stesso senso, si vedano: Cons. St., sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9547 e la sentenza confermata TAR Molise, 9 maggio 2005, n. 609; orientate per un diverso percorso ricostruttivo (anche se ai diversi fini dell'applicabilità della presunzione *ex art. 1335 c.c.*) appaiono però Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2007, n. 23061 e 3 novembre 2008, n. 26390 che hanno ritenuto “*ingiustificato il rifiuto del lavoratore subordinato di ricevere, dal proprio datore di lavoro, o da un suo delegato, comunicazioni, anche formali, sul posto e durante l'orario di lavoro, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti*”.

## **Contratti pubblici nei settori ordinari. Concessione di servizi pubblici. Bandi, avvisi, inviti.**

**T.A.R. Umbria, 20 aprile 2012, n. 133 - Pres. Lamberti, Est. Ungari**

*Il principio dell'insensibilità della *lex specialis* alle sopravvenute modifiche del quadro normativo trova giustificazione e limite nell'affidamento dei concorrenti nella stabilità delle previsioni di gara alla luce delle quali hanno formulato le domande e presentato le offerte; qualora detta stabilità non venga in discussione (in quanto la deroga al divieto di partecipazione non era stata menzionata nella *lex specialis*, ed in quanto si discute di un'offerta presentata dopo la modifica del quadro normativo di riferimento) il principio non può prevalere sull'applicazione della disposizione imperativa *pro tempore vigente*.*

*L'art. 14, co. 5, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nel disciplinare i divieti di partecipazione alle gare nel settore della distribuzione del gas, esprime un principio generale, diretta conseguenza dei vincoli derivanti dal diritto comunitario, e che subisce limitate deroghe, tra le quali non rientra quella di cui alla previsione dell'art. 23 bis d.l. 25 luglio 2008, n. 112, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che consente la partecipazione alle gare delle società quotate in mercati regolamentati ed alle società da queste direttamente od indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..*

[Link al testo sentenza](#)

## **Contratti pubblici nei settori ordinari. Oggetto del contratto e procedura di scelta del contraente.**

**T.A.R. Umbria, 27 aprile 2012, n. 161 - Pres. Cardoni, Est. Ungari**

*La procedura di selezione dell'acquirente del ramo di azienda di una società pubblica presenta i caratteri tipici di una procedura ad evidenza pubblica; alla medesima si applicano, stante il carattere generico dell'art. 13, co. 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, non direttamente tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, bensì i soli principi da esse desumibili, quali attuazione dei principi del trattato (tra essi, quello del rispetto della lex specialis e quello della par condicio tra i concorrenti).*

*La violazione della clausola del bando di gara, che prevede l'impegno del soggetto a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo offerto per l'acquisto del ramo di azienda oggetto di dismissione, comporta l'esclusione del concorrente anche in assenza di un'espressa comminatoria espulsiva.*

[Link al testo sentenza](#)